



Comune di Valenza

REGOLAMENTO
PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione di approvazione di Consiglio Comunale n. 81 del 03 novembre 2011, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 25.11.2011 al giorno 09.12.2011, divenuta esecutiva il giorno 05.12.2011

Ripubblicazione Regolamento (giorni 15): dal 12.12.2011 al 26.12.2011

Data di entrata in vigore: 27.12.2011

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 Finalità

1. Il Comune di Valenza, nel pieno rispetto di quanto prescritto dallo Statuto comunale in materia di trasparenza e di pubblicità, promuove la diffusione, sul web tramite il sito internet o su rete televisiva, delle sedute del Consiglio Comunale al fine di favorire una più diretta partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

2. Il presente Regolamento disciplina l'attività di ripresa audiovisiva delle sedute consiliari in forma pubblica ammessa esclusivamente nelle seguenti forme:

- a) riprese effettuate direttamente dal Comune;
- b) riprese effettuate a scopi giornalistici;

3. Non sono ammesse altre forme di ripresa e di diffusione.

4. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela della privacy e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 Avviso dell'esistenza di strumenti di ripresa

1. Il Presidente del Consiglio comunale, prima dell'inizio dei lavori del Consiglio, ha il compito di informare tutti i partecipanti alla seduta consiliare dell'esistenza in aula di videocamere e della successiva trasmissione e riproduzione dei contenuti, ferma restando la presenza, anche al fine della conoscenza da parte del pubblico, di specifici avvisi cartacei, di cui all'art. 5.

Art. 3 Tutela dei dati sensibili nelle Sedute di Consiglio

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, il Presidente del Consiglio Comunale, durante lo svolgimento dei dibattiti, richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento rispettoso del ruolo da essi ricoperto affinché non divulgino tali dati e in caso di inosservanza può limitare la discussione o la ripresa a tutela dei presenti e degli assenti.

2. Ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di cui al comma precedente o, in generale, dati lesivi dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e dell'oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5.

Art. 4

Limitazioni alla trasmissione e alla diffusione delle immagini

1. La diffusione delle riprese effettuate è finalizzata al principio di completezza informativa e di trasparenza.
2. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.
3. Qualsiasi violazione delle prescrizioni di cui al presente Regolamento da parte dei soggetti autorizzati alle riprese saranno segnalate per iscritto agli interessati dal Presidente del Consiglio Comunale con l'invito a conformarsi alle disposizioni regolamentari; in caso di recidiva, i soggetti richiamati non saranno più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.
4. Restano naturalmente ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per le violazioni elencate ai commi precedenti.

TITOLO II - Riprese effettuate direttamente dal Comune

Art. 5

Attività di ripresa e diffusione delle immagini da parte del Comune

1. Il Comune di Valenza dispone la ripresa e la successiva documentazione diffusa su internet sul proprio sito web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, informando adeguatamente tutti i presenti della presenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici agli accessi di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa.
2. Per garantire una corretta attività di comunicazione e di informazione rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale.
3. Viene garantita l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità, per cui tali dati potranno essere diffusi nei soli limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività politica comunale.
4. Il diritto alla accessibilità delle videoregistrazioni delle sedute consiliari non è esercitabile, in quanto non costituenti documento amministrativo.

Art. 6

Trattamento dei dati e tutela della privacy

1. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare, per questioni di riservatezza, non saranno orientate in modo da inquadrare lo spazio riservato al pubblico ma solo lo spazio riservato al Consiglio comunale.
2. L'Ufficio di Presidenza provvederà, su richiesta motivata, nel rispetto di quanto prescritto all'articolo precedente, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, anche disponendo il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.
3. Il Comune di Valenza, nel pieno rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.

In assenza di norme specifiche, il Responsabile del Trattamento dei dati è nominato dalla Giunta Comunale tra gli appartenenti al ruolo dirigenziale, con competenze specifiche in materia.

4. Sono, altresì, incaricati del trattamento delle riprese eseguite, i dipendenti appartenenti alla Segreteria Generale e gli addetti al Servizio comunale Sistema Informatico Comunale (SIC).

5. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui si comini precedenti.

6. Le registrazioni delle sedute restano disponibili sul sito istituzionale del Comune dalla data di pubblicazione delle relative delibere, per un periodo di dieci mesi a decorrere dall'attuazione di ciascuna seduta consiliare.

7. L'Ufficio di Presidenza può, autorizzare anche la diffusione ^{e video} audio/visi dei dibattiti delle sedute in diretta, mediante l'utilizzo del sito internet istituzionale, previa informazione al Capigruppo e a tutti coloro che intervengono alla seduta, affinché ciascuno adotti le opportune cautele con riferimento alla protezione dei dati sensibili e giudiziari, per i quali vigi il rigoroso rispetto del principio di necessità.

Titolo III - Riprese effettuate a scopi giornalistici

Art. 7

Esercizio del diritto di cronaca

1. La diffusione delle immagini delle sedute consiliari da parte della televisione, a scopi giornalistici, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, al quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

2. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati - i singoli Consiglieri Comunali - la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente televisiva, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Art. 8 - Modalità di ripresa

1. Le riprese eseguite ai sensi dell'articolo precedente dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico.

2. Non è consentito l'impianto dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive. Non è, in ogni caso, consentito l'allaccio alla rete elettrica comunale.

3. Le emittenti che desiderano effettuare dette riprese dovranno presentare, di norma, al Presidente del Consiglio Comunale comunicazione scritta, almeno ventiquattrore prima dell'inizio dei lavori del Consiglio Comunale.

4. Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori consiliari più emittenti, il Presidente del Consiglio Comunale si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e anche dai regolamenti per ordinare il migliore funzionamento dello svolgimento dei lavori e della disciplina della sala.

Titolo IV - Disposizioni finali

Art. 9

Normativa di riferimento

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, per la parte ad esso attinente del Regolamento del Consiglio Comunale, D.C.C. n. 78 del 19.10.2006 e del Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili, D.C.C. n. 117, del 22.12.2008 e s.m.i.

Art. 10

Attività di controllo

L'attività di controllo e l'osservanza del presente Regolamento sono garantite da tutti i soggetti individuati dalle leggi unitamente alla Commissione Costituire che in seno al Consiglio svolge un ruolo di garanzia.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento e le sue eventuali modificazioni entrano in vigore, ai sensi dell'art. 108, comma 6, dello Statuto comunale, decorso quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, da effettuarsi dopo che la relativa deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva.